



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax:
0863995412



CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022 – CIG Z411FF8B33

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore del Comune di Carsoli consistente, principalmente, nell'indirizzare l'Ente nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell'assistenza nelle fasi di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti di assicurazione, nonché nella fase di gestione dei sinistri.

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale, ma non esaustiva:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di una proposta di programma assicurativo completo e confacente alle esigenze del Comune di Carsoli;
- c) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare nella predisposizione di capitoli, bandi ed altri atti di gara da utilizzarsi per l'espletamento dell'appalto, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità del Comune medesimo di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;
- d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze e appendici emesse dagli Assicuratori;
- e) esecuzione e gestione delle polizze, con preventiva segnalazione delle scadenze dei premi dovuti e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle polizze stesse;
- f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative del Comune ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- g) assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di rischio; in ogni caso la denuncia del sinistro da parte del Comune di Carsoli avverrà alla società di brokeraggio, la quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della Compagnia Assicuratrice (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT);
- h) verifica della puntualità dei premi, riscossione degli stessi e successiva trasmissione alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa;
- i) verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione prescrizioni sinistri;
- j) analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di una eventuale replica;
- k) interventi formativi sul personale comunale addetto ai servizi assicurativi e ad altri servizi eventualmente coinvolti;
- l) assistenza per tutte le problematiche assicurative che si presentano nel corso dell'attività del Comune di Carsoli;
- m) rapporto semestrale sullo stato delle varie polizze e dei sinistri pagati dalle Compagnie assicuratrici con relativo importo.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune di Carsoli in relazione alla gestione dei contratti assicurativi del Medesimo.

Le prestazioni del presente capitolato dovranno essere adempiute dal broker secondo la disciplina di cui all'art. 1176 del c.c..

Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici del Comune di Carsoli, né potrà impegnare lo stesso se non preventivamente autorizzato.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti Organi dell'Amministrazione.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni delle norme contenute nel presente capitolato, nonché di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti vigenti in materia.

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, alle seguenti norme:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D. Lgs. 209/2005;

Art. 3– ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con il Comune di Carsoli, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine il Broker dovrà mantenere in essere un Ufficio operativo e dovrà designare un referente per il Comune di Carsoli che sarà il Responsabile del servizio e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato. Tali figure professionali saranno quelle individuate dal Broker.

Art. 4 – REMUNERAZIONE DELL'INCARICO

Il servizio di brokeraggio di cui all'art. 1 non comporterà alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione in quanto sarà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o prorogati i contratti di assicurazione.

Art. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite del broker che risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna ed obbliga a versarli all'Assicuratore, in nome e per conto del Comune di Carsoli nei tempi e nei modi convenuti con l'Assicuratore stesso.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art.1901 del codice civile e, pertanto, il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Carsoli. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Art. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario si obbliga a presentare copia conforme all'originale della polizza di Responsabilità Civile Professionale, di cui al D. Lgs. 209/2005, depositata presso l'IVASS, con un massimale pari ad almeno a euro 2.500.000,00.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Carsoli si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Carsoli, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale incaricato per le tematiche assicurative, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO

1. Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Carsoli, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà. Pertanto, esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad un proposta perfettamente rispondente alle necessità dell'Ente

2. Il Broker aggiudicatario dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

3. Sono a carico del Broker aggiudicatario, tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

4. Il Comune di Carsoli ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni.

6. Il Broker, inoltre, nell'espletamento del servizio:

- non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c.

ART. 9 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune di Carsoli:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;

ART. 10 -RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla stazione appaltante; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune di Carsoli competenti e dei funzionari preposti al servizio.

Art. 11 – ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI.

Tutti gli obblighi e oneri necessari per l'espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del Broker.

Art. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma di cessione totale o parziale del contratto.

Art. 13 – RISARCIMENTO DANNI.

Il Comune di Carsoli avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso si verifichino gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente capitolato, nel disciplinare di gara, nel bando e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine non superiore a 15 giorni per eventuali controdeduzioni da parte del Broker.

L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker.

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune di Carsoli risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Comune di Carsoli si riserva, altresì, di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 6.

Art. 15 – CONTROVERSIE.

Per eventuali controversie, viene eletto competente il Foro di Avezzano

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- b) i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- c) tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto.

Art. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY.

Con riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, si precisa quanto segue:

1. soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Carsoli, Piazza della Libertà n. 1 - 67061- Carsoli;
2. le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi;
3. il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
4. il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dalla eventuale aggiudicazione;
5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dello stesso Ente coinvolto nel procedimento;
 - le società che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;

6. diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della D. Lgs. 196/2003, cui si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto da capitolato.

Art. 18 - NORME FINALI.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, nel disciplinare di gara e nel bando si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano